

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1978, N. 8

Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali^{1 2}

Art. 1 (*omissis*)³

Art. 2 (*omissis*)⁴

Art. 3 (*omissis*)⁵

Art. 4 (*omissis*)⁶

Art. 5 (*omissis*)⁷

Art. 6

In conseguenza degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 l'autorizzazione di spesa prevista dalla

¹ In B.U. 23 maggio 1978, n. 26.

² La numerazione dei commi non è riportata in quanto non presente nel B.U.

³ Sostituisce l'art. 1 della l.r. 14 agosto 1971, n. 29.

⁴ Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 2 gennaio 1976, n. 1.

⁵ Sostituisce l'art. 3 della l.r. 2 gennaio 1976, n. 1.

⁶ Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 16 marzo 1981, n. 3.

⁷ Sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 11 settembre 1961, n. 8.

legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, è elevata a lire 320 milioni per l'esercizio 1977 e a lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1978.

Le autorizzazioni di spesa, previste dalle leggi regionali 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni ed Il settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, in applicazione del disposto di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, sono elevate a decorrere dall'esercizio 1978 a lire 650 milioni, rispettivamente a lire 103 milioni.

Art. 7

Alla copertura dell'onere di lire 80 milioni a carico dell'esercizio 1977 e alla maggior spesa complessiva di lire 655 milioni a carico dell'anno 1978, si provvede con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per i rispettivi esercizi finanziari.